

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI COMUNI SOCI E DAI CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI GESTITI DA SERVICE 24 AMBIENTE SRL

DESCRIZIONE RIFIUTO 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE

CODICE CIG A022695B9B

Tavernerio, martedì 24 ottobre 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio GHEZZI (*)

() (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)*



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto	4
Art. 3 - Durata dell'appalto	5
Art.4 - Rinnovo e opzioni.....	5
Art. 5 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie.....	5
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione	5
Art. 7 – Forma del contratto	5
Art. 8 – Esecuzione delle prestazioni	6
Art. 9 - Subappalto	6
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'Azienda	6
Art. 11 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale.....	6
Art. 12 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'appalto	7
Art. 13 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.....	7
Art. 14 - Prescrizioni particolari per la formulazione dell'offerta e il criterio di individuazione.....	8
Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni.....	8
Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni	8
Art. 17 – Direttore dell'esecuzione	8
Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni	9
Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni	9
Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni.....	11
Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	11
Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione.....	11
Art. 23 – Pagamenti	12
Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento.....	13
Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 26 – Cessione del credito	13
Art. 27 - Revisione e adeguamento dei prezzi	13
Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione.....	14
Art. 29 – Riservatezza.....	15
Art. 30 – Riserve e reclami – Procedimento iscrizione riserve.....	15
Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti.....	16
Art. 32 - Obblighi a carico dell'Impresa.....	16
Art. 33 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.	17
Art. 34 – Anticipazione.....	18
Art. 35 – Garanzia a corredo dell'offerta	18



Art. 36 – Cauzione definitiva per l'appalto	19
Art. 37 – Riduzione delle garanzie	19
Art. 38 – Assicurazioni a carico dell'impresa.....	20
Art. 39 – Danni a cose e persone – Gestione dei sinistri.....	20
Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.	21
Art. 41 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto	21
Art. 42 – Penali e risoluzione del contratto	22
Art. 43 – Grave errore contrattuale	23
Art. 44 - Risoluzione del contratto	23
Art. 45 - Recesso dal contratto	24
Art. 46 – Accordo bonario e transazione	24
Art. 47 - Tribunale competente.....	24
Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti.....	24
Art. 49 – Accesso agli atti	24
Art. 50 – Trattamento dati personali	24
Art. 51 - Descrizione dei servizi	25
Art. 52 – Quantità annua prevista.....	25
Art. 53 – Modalità di esecuzione del servizio	25
Art. 54 – Impianto di conferimento	25
Art. 55 – Autorizzazione per lo svolgimento del servizio.....	26
Art. 56– Impianto di soccorso	26



TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'offerta ha per oggetto l'affidamento mediante Gara europea a procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per il servizio di recupero dei rifiuti urbani classificati dall'art. 184 del D. lgs 152/2006, come rifiuti urbani non pericolosi, come di seguito elencati:

- CER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE

al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica del rifiuto ai sensi di legge dovuta e ogni onere incluso, conferiti da SERVICE 24 AMBIENTE SRL e proveniente dalla raccolta differenziata dei Centri di Raccolta gestiti direttamente dalla stessa.

CPV: 90514000-3 - Servizi di riciclo dei rifiuti - Recupero EER 20.01.08

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per l'intera durata dell'appalto.

Il quantitativo complessivo di rifiuto stimato annuo è pari a 6.600 tonnellate.

L'appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'appalto.

La sottoscrizione del presente capitolato speciale d'appalto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, privi di alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto

	VALORE ANNUO	VALORE BIENNIO	VALORE TRIENNIO
Spesa per il servizio di smaltimento soggetta a ribasso	€ 424.710,00	€ 849.420,00	€ 1.274.130,00
Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 4.290,00	€ 8.580,00	€ 12.870,00
VALORE COMPLESSIVO	€ 429.000,00	€ 858.000,00	€ 1.287.000,00

Tale importo, calcolato secondo le stime dei rifiuti smaltiti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi indicativi e non vincolanti per la Stazione Appaltante.

Volumi dei rifiuti oggetto del servizio sono così suddivisi:

EER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE

Quantità annua presunta: TON

ANNO

6.600,00

Base d'asta €/Ton.:

€ 65,00

Valore complessivo ANNO del servizio

€ 429.000,00 di cui:

- Servizio

€ 424.710,00

- Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso

€ 4.290,00

Nell'arco della durata contrattuale il quantitativo di rifiuto previsto potrà subire una variazione, in aumento o diminuzione pari al 20%.

Per il mancato raggiungimento dei quantitativi massimi previsti dei rifiuti da conferire, l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere nei confronti della committente.

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.

Strada Vicinale di Nibitt, 453 - 22038 Tavernerio (CO)

Registro Imprese Como - Partita IVA o Codice Fiscale: 03517390138 Capitale sociale: € 262.855,72 i.v.

tel.: 031 42 206 fax: 031 428 054 e-mail: ambiente@service24.co.it pec: service24ambiente@pec.it n. verde 800 031 233



Art. 3 - Durata dell'appalto

Il presente affidamento determina un contratto "a misura".

La durata complessiva è di **anni 2 (DUE)** decorrenti dalla data di stipula del contratto, con eventuale possibilità di rinnovo da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo.

Art.4 - Rinnovo e opzioni

Facoltà rinnovo del contratto

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 1 (UNO). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 GIORNI prima della scadenza del contratto originario.

Il rinnovo conterrà tutte le condizioni del contratto relative alla prima annualità di affidamento, ivi comprese le condizioni economiche proposte in sede di offerta.

Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, in alternativa al rinnovo contrattuale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Diversamente il contratto s'intenderà concluso, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023

In ogni caso e nelle more dell'espletamento della nuova procedura, e qualora persistano i requisiti di cui all'art. 120 commi 1 e 2 del Codice, la Stazione Appaltante potrà richiedere, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, un aumento o una diminuzione della prestazione pari ad un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario ai sensi del art.120, comma 9 del Codice.

Ai fini dell'art. 14, comma 3 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 1.458.600,00** di cui **€ 1.444.014,00 al netto di Iva** e/o di altre imposte e contributi di legge e **€ 14.586,00** per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Art. 5 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie

Si precisa che la prestazione principale del presente contratto consiste nel recupero dei rifiuti urbani classificati dall'art.184 del D.Lgs. 152/2006, come rifiuti urbani non pericolosi, come di seguito elencati:

- EER 20.01.08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE.

Art. 6 – Criterio di aggiudicazione

Poiché il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività, è pianificato preventivamente secondo ordini di lavoro ed esigenze standard, non ha carattere innovativo né alto contenuto tecnologico ed il costo della mano d'opera è inferiore al 50% del costo totale del servizio, l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 36 /2023 calcolato sulla base d'asta €/Ton al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa, eventuale Contributo Ambientale, analisi merceologica dei rifiuti ai sensi di legge se dovuta ed ogni onere incluso del rifiuto, tenuto conto dell'incidenza del costo del trasporto secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara, con riserva della S.A. di valutare la congruità dell'offerta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 54 del Codice.

Art. 7 – Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 18, c. 3 del medesimo decreto.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati e versati agli atti della Stazione Appaltante:



- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 8 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente appalto saranno svolte presso l'impianto di recupero dei rifiuti messo a disposizione dell'Appaltatore, salvo casi di emergenza per i quali il conferimento dei rifiuti sarà effettuato presso l'impianto di soccorso individuato dall'Appaltatore medesimo in sede di presentazione dell'offerta.

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente capitolato speciale d'appalto.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, restando la Stazione Appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte dell'Appaltatore, nei modi e tempi indicati nel presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 - Subappalto

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività di cui all'art. 119 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

È ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 119 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, previa dichiarazione ed indicazione delle prestazioni che il Concorrente intende subappaltare e fermo restando il limite previsto dal comma 2 del medesimo articolo; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le attività eventualmente eseguite in subappalto dovranno essere realizzate da Operatori economici in possesso dei necessari requisiti di legge.

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'Azienda

È tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del Codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 11 – Domicilio dell'appaltatore, rappresentante dell'appaltatore e referente aziendale

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la stazione appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante, il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente contratto.

L'Appaltatore, tramite il referente aziendale assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile 24 ore al giorno per tutti i giorni di durata dei singoli



appalti specifici. Il direttore dell'esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli artt. 114, c. 7 del D.lgs. n. 36/2023, ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di nomina.

Art. 12 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'appalto

All'interno dell'appalto, le singole prestazioni sono affidate all'impresa mediante invio di apposito ordinativo, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico o potrà coincidere con lo stesso, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della ditta appaltatrice dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l'ordine, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto d'appalto con l'appaltatore inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 13 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni

Le prestazioni saranno valutate a misura con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto, l'operatore economico nel formulare la propria offerta dovrà tenere conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti - precisati nel presente Capitolato - le spese di trasporto, spedizione e scarico, ogni spesa generale, nonché l'utile per l'Appaltatore.

La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.



Art. 14 - Prescrizioni particolari per la formulazione dell'offerta e il criterio di individuazione

Si adotteranno, ai fini dell'individuazione della migliore offerta e dell'aggiudicazione, i due metodi tra loro alternativi di seguito riportati alle lettere **A** e **B**:

Impianto di trattamento indicato in sede di offerta ubicato nel territorio italiano.

"A" Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato, entro 100 km dalla sede legale di Service 24 Ambiente Srl, il trasporto è a carico di Service 24 Ambiente srl;

"B" Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato, da e oltre 100 km dalla sede legale di Service 24 Ambiente Srl, il trasporto oltre tale distanza e fino alla sede dell'impianto finale sarà effettuato a cura e spese dell'appaltatore.

In tale caso sarà altresì a cura dell'appaltatore mettere a disposizione una piattaforma intermedia entro il suddetto limite di 100 km, che deve essere autorizzata, secondo la normativa vigente, allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti oggetto della presente gara permettendo il trasbordo all'impianto proposto finale.

Ai soli fini dell'aggiudicazione, ed in entrambi i casi ("A" – "B"), sarà applicata una maggiorazione per ogni chilometro di distanza (**ANDATA E RITORNO**) risultante tra la sede legale della Stazione Appaltante [sita in Strada Vicinale di Nibitt n.453 – 22038 – Tavernerio (CO)] e la sede dell'impianto di recupero o dalla piattaforma di stoccaggio temporaneo. L'importo della maggiorazione, pari al costo di esercizio rilevato dalla tabella fonte ACI (allegata), è determinato in **€/km 1,8965** riferito all'autocarro modello DAF Cf 75.360 4x2 euro 5 con percorrenza annua stimata pari a 50.000 km.

Si precisa che la distanza dell'impianto di conferimento o piattaforma, che dovrà essere dichiarata dal concorrente in sede di gara, sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante mediante accesso al sistema: <http://www.viamichelin.it/> (OPTINE - auto, TIPO INTINERARIO- consigliato da Michelin, con uscita dal paese). Qualora la verifica della stazione appaltante dovesse dare esito negativo, sarà applicata a titolo di indennizzo una quota forfettaria pari a km 1 (uno) , arrotondati in eccesso ogni 10 km (dieci) sulla distanza totale(A/R).

All'offerta prodotta (€/Ton) al netto di IVA, comprensiva di eventuale ecotassa, contributo ambientale ed ogni onere incluso, per il servizio in oggetto sarà addizionato il costo di trasporto a carico di Service 24 Ambiente Srl come sopra definito.

L'esito delle procedure darà origine ad una graduatoria che potrà essere utilizzata in caso di emergenza.

All'aggiudicatario sarà riconosciuto esclusivamente il costo €/Tonnellata.

Art. 15 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, a cura del direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata.

Art. 16 – Modalità e tempi di espletamento delle prestazioni

L'Appaltatore deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

Art. 17 – Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 114, c. 7 del D.lgs. n. 36/2023 il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa di settore nonché nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.



Art. 18 - Consegna e inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto e successivamente al verbale di consegna delle prestazioni.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e c. 9 del D.lgs. n. 36/2023; in tal caso il Direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate, di cui al presente appalto, dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente contratto.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'impresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, la Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente contratto o ritardata ultimazione degli stessi:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- f) le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'appalto.

Art. 19 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che il contratto di appalto è stato firmato, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Il Direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 17 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 17, c. 8 e c. 9 del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando: le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto; le prestazioni già effettuate; le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri; i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14, e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;



b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento

Art. 20 – Ultimazioni delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 21 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 22 – Varianti in corso di esecuzione

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2026 la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le già menzionate circostanze può rientrare anche la sopravvenienza



- di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 23 – Pagamenti

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura da parte della ditta.

Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell'esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo dei quantitativi di rifiuto trasportato e trattato dettagliato per singolo movimento.

Entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento di cui al comma 1 è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

Ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all'emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni – fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla CM 13/2018 punto 2.1 le prestazioni effettuate dalla ditta appaltatrice saranno fatturate tramite fattura elettronica (in formato XML).

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.



In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lvo n. 36/2023. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

Il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a seconda che l'appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 24 – Percentuale interessi per ritardato pagamento

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta aderente al contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aderente all'contratto con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 26 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice civile (nel seguito c.c.), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 27 - Revisione e adeguamento dei prezzi

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'esecutore dal presente capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60 comma 3 del D.lgs. 36/2023). Gli indici di costo di cui sopra sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.



Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023

Art. 28 – Verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione

Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente contratto e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Nel caso di prestazioni continuative si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore; il nominativo del Direttore dell'esecuzione; il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni; le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di



controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal Responsabile del Procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, per tutto quanto non previsto e in contrasto con il presente articolo, si applicano l'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in luogo della verifica di conformità di cui sopra, è redatta l'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore; il nominativo del Direttore dell'esecuzione; il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 11, c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 29 – Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 30 – Riserve e reclami – Procedimento iscrizione riserve

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.



Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 211 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 31 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile - per quanto applicabile - oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, ivi comprese le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 32 - Obblighi a carico dell'Impresa.

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione



Appaltante, in ogni momento, si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a) l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla Stazione Appaltante;
- b) l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- c) la Ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- d) l'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- e) l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- f) l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- g) l'Impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;

Art. 33 – Rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà aver partecipato a corsi di formazione in ambito safety, con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa Stazione Appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo, l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
 - a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
 - b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento la Stazione Appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione, relativamente al loro uso, oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa Stazione Appaltante si riserva di verificare - anche con ispezioni - il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.



Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della Stazione Appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla Stazione Appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza, oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la Stazione Appaltante, ad un'attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati questa Stazione Appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della Ditta appaltatrice dovrà indossare appositi indumenti ad alta visibilità, tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le lavorazioni presenti sull'impianto né accedere a locali/zone ad esso interdette.

La Ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 34 – Anticipazione

È esclusa l'applicazione dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in materia di anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 33, c. 1 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice.

Art. 35 – Garanzia a corredo dell'offerta

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 53 del D.Lvo 36/2023, in misura pari al 1% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente contratto pari ad € 7.125,00.= (diconsi euro settemilacentocinquante/00).

La cauzione può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12.

La fideiussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'offerta, ai sensi dell'art. 106, c. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 106, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 106, c. 10 del D.Lgs. 36/2023.



Art. 36 – Cauzione definitiva per l'appalto

L'Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 36/2023 l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale cauzione definitiva, per le imprese che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è ridotta del 50%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 36/2023., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fideiussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: "Il sottoscritto Istituto ... (nome istituto), (bancario, assicurativo o intermediario finanziario).

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D.Lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intero contratto. Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.36/2023, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla S.O.A. o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;



- c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni di cui al paragrafo precedente sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al primo paragrafo, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

- a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

Art. 38 – Assicurazioni a carico dell'impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia, la Ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltanti e derivanti dal presente contratto, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente contratto;
- c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;
- e) La polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'Appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla Stazione Appaltante alle relative scadenze.

Art. 39 – Danni a cose e persone – Gestione dei sinistri

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della Ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.



L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della Ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 40 – Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 41 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale - salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi - della procedura prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 4 e 5 dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.



Art. 42 – Penali e risoluzione del contratto

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di risoluzione del contratto di servizio, ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. n. 36/2023 e ove ricorrono i presupposti, l'Appaltatore:

- dovrà fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni della Stazione appaltante;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;
- dovrà versare alla Stazione appaltante una penale come determinata nel presente articolo.

Rientrano nelle fattispecie di inadempimento e al pagamento di penali dell'importo variabile a seconda della tipologia i seguenti casi:

1. Per ogni fermo macchina superata la frazione di 30 minuti e fino ad un massimo di 45 minuti verrà applicata per ogni automezzo una penale giorno pari €. 50,00;
2. Per ogni fermo macchina superiore a 45 minuti, e fino ad un massimo di 60 minuti, verrà applicata per ogni automezzo, una penale giorno pari a € 100,00;
3. Superati i 60 minuti di fermo macchina verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00;
4. In caso di mancata comunicazione di "FERMO IMPIANTO", verrà applicata una penale pari a € 200,00;
5. In caso di mancato ritiro del rifiuto presso l'impianto a causa di fermo impianto, verrà applicata una penale giorno pari a € 200,00.

Le penali di cui al precedente paragrafo sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura in scadenza.

Grave inadempienza contrattuale

Costituisce grave inadempienza contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) Inosservanza delle norme prescritte in materia ambientale, delle norme relative ai contratti di lavoro del personale impiegato nell'appalto ed in materia assicurativa e di sicurezza, delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) Sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore fatta eccezione per i casi di provata forza maggiore.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante adotterà il seguente iter:

1. il Committente contesta il fatto all'Appaltatore nel più breve tempo possibile, anche mediante raccomandata R.R. o via PEC;
2. l'Appaltatore, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o via PEC;
3. la Stazione appaltante valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 (cinque) giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4. in caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'ANAC e ad affidare le prestazioni in danno dell'impresa appaltatrice e a provvedere, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti;
5. verrà attivato l'iter di conferimento presso il secondo impianto e/o piattaforma.

In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'avvio di un'altra procedura di gara ai sensi di legge



Art. 43 – Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

DESCRIZIONE GRAVE ERRORE	RIFERIMENTO ART. CSA
Mancata applicazione del CCNL di riferimento	Art. 32
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti	Art. 53
Subappalto non autorizzato	Art. 9
DURC negativo consecutivo per due volte consecutive	Art. 23
In caso di necessita, mancata messa a disposizione dell'impianto di soccorso dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto	Art. 56
Utilizzo dell'impianto di soccorso per un periodo superiore ai 60 (sessanta) giorni	Art. 56

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Art. 44 - Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione del contratto potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempimenti o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dall'Appaltatore per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'appalto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L'Amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'appalto nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico dell'Appaltatore;
- in caso di cessione totale o parziale dell'appalto;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- quando non vengono rispettati da parte dell'Impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
- sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali. La risoluzione del contratto è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La Ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.



Art. 45 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

Art. 46 – Accordo bonario e transazione

In merito all'accordo bonario trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per la transazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 47 - Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente contratto d'appalto è competente il foro di Como. È esclusa la clausola arbitrale.

Art. 48 – Videosorveglianza – informativa ai dipendenti

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, si segnala che le aree della Stazione Appaltante sono soggette a videosorveglianza e che le registrazioni sono effettuate dalla Stazione Appaltante per fini di sicurezza e tutela del patrimonio.

Pertanto, con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario si impegna ad informare il proprio personale dipendente ed eventuali subappaltatori di quanto sopra.

Art. 49 – Accesso agli atti

Trattandosi di un contratto, ai sensi dell'art. 90, c.3 del D.Lgs. n. 36/2023, la ditta appaltatrice prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

Art. 50 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla stazione appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla stazione appaltante, nonché a adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.



Art. 51 - Descrizione dei servizi

Il servizio consiste nel trasporto (esclusivamente se il servizio viene svolto oltre i 100 Km come specificato nel successivo articolo 54) ed il recupero dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani caratterizzati dal codice EER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE raccolti dalla stazione appaltante SERVICE 24 AMBIENTE SRL, sui territori dei Comuni serviti dalla stessa.

Il servizio, e quindi il ricevimento dei rifiuti, dovrà essere assicurato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00.

Art. 52 – Quantità annua prevista

Il quantitativo stimato di rifiuti da trattare è pari a circa 6.600 ton/anno.

Sulla base delle esigenze dell'impresa appaltante il quantitativo può essere variabile in funzione di fattori esogeni al servizio e quanto indicato, sia in termine di quantitativo di rifiuto conferito (annuale e settimanale), non è impegnativo per la stazione appaltante ed è quindi da ritenersi stimato sulla base dei flussi storici di raccolta e conferimento agli atti della stazione appaltante.

Art. 53 – Modalità di esecuzione del servizio

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti caratterizzati dal codice EER 200108 - RIFIUTI BIODEGRADABILI DA CUCINE E MENSE, raggiungeranno il punto di conferimento indicato dall'appaltatore negli orari sopra indicati in base alle esigenze di servizio e alle tempistiche delle attività di raccolta sui territori serviti. Negli orari riportati nel precedente articolo la ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza in servizio di personale adeguato e sufficiente ad assicurare tutte le operazioni di ricezione del rifiuto. I rifiuti saranno conferiti in container di dimensioni variabili dai 20 ai 40 mc o in press container o ancora in autocompattatori.

Ogni conferimento sarà accompagnato dal FIR compilato e sottoscritto nelle parti di competenza del produttore/detentore e del trasportatore; sarà cura della ditta appaltatrice provvedere alla compilazione nelle parti di sua competenza prima che il mezzo lasci l'impianto.

Le operazioni di accesso all'impianto, accettazione, pesatura, scarico e adempimenti amministrativi non dovranno impiegare un tempo complessivo superiore a 30 minuti dall'arrivo del mezzo all'impianto (nella tempistica indicata rientra anche la eventuale fermata dei veicoli di Service 24 Ambiente srl o di eventuali appaltatori a cui è affidato il servizio di trasporto fuori dall'impianto di destino in attesa di ingresso); a tal fine la ditta appaltatrice si impegna a garantire corsie preferenziali per i mezzi aziendali.

Quindi, in linea di massima, le operazioni dovranno avvenire come di seguito indicato:

- a) Accettazione: identificazione del mezzo, del trasportatore, del produttore e del rifiuto conferito tramite ritiro del FIR e autorizzazione all'ingresso al punto di conferimento;
- b) Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo carico;
- c) Scarico nella stazione indicata dal personale dell'impianto di destino: le fasi di scarico devono essere coordinate dal personale dell'impianto;
- d) Pesatura: rilevazione del peso dell'automezzo a scarico avvenuto;
- e) Adempimenti amministrativi: compilazione del FIR nelle parti di competenza, riconsegna delle copie dello stesso all'autista della stazione appaltante;
- f) Uscita dall'impianto.

Art. 54 – Impianto di conferimento

La ditta appaltatrice, già al momento della partecipazione alla presente gara di appalto, dovrà avere la disponibilità di un impianto di conferimento debitamente autorizzato a ritirare la tipologia di rifiuto per un quantitativo minimo non inferiore a 30.000 ton/anno.

Qualora l'impianto di destinazione del rifiuto sia posizionato entro la distanza chilometrica di **max 100 km** dalla sede operativa di SERVICE 24 AMBIENTE SRL sita a Tavernerio (CO) in Strada Vicinale di Nibitt n. 453, il trasporto sarà effettuato da Service 24 Ambiente srl in proprio o con l'ausilio di soggetti terzi con spese a proprio carico.

Nel caso in cui l'impianto di destinazione del rifiuto sia posizionato oltre la distanza chilometrica di **max 100 km** dalla sede operativa di SERVICE 24 AMBIENTE SRL sita a Tavernerio (CO) in Strada Vicinale di Nibitt n. 453,



l'appaltatore dovrà garantire il trasporto dei rifiuti con oneri a proprio carico compresi nel prezzo di smaltimento offerto.

Art. 55 – Autorizzazione per lo svolgimento del servizio

La ditta appaltatrice dovrà garantire che l'impianto identificato per il conferimento dei rifiuti sia in possesso delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate dagli enti competenti e che tali autorizzazioni permangano valide per tutta la durata dell'appalto.

Art. 56– Impianto di soccorso

Se per qualsiasi motivo e ragione (tecniche, logistico – impiantistiche e/o provvedimenti coercitivi da parte di Enti e Organi competenti preposti all'autorizzazione, al controllo e alla vigilanza ambientale, di polizia, ecc.) fosse impossibile conferire i rifiuti a causa della sospensione straordinaria delle attività dell'impianto, l'appaltatore dovrà immediatamente inviare una comunicazione, via fax e/o via mail, a S24A in merito, con la descrizione precisa del motivo e origine causa fermo, le tempistiche previste di riapertura dell'attività, allegando documentazione relativa all'accaduto.

Al fine di garantire la continuità del servizio in caso di sopravvenuta impossibilità di conferimento dei rifiuti nell'impianto di destino individuato dall'appaltatore all'atto della presentazione dell'offerta, la ditta appaltatrice al momento della firma del contratto dovrà produrre alla stazione appaltante alternativamente:

- un contratto con altra Ditta titolare di impianto di destino autorizzato al ritiro dei rifiuti oggetto della procedura nel quale venga sancito l'impegno di quest'ultimo soggetto a ritirare il materiale ceduto dalla Stazione Appaltante. I costi di trasporto saranno sostenuti, a seconda della distanza dell'impianto di destinazione del rifiuto, con le modalità descritte al precedente articolo 54;
- l'indicazione di altro impianto di proprietà dell'operatore economico presso il quale si possano conferire i rifiuti oggetto della presente procedura in caso di impossibilità di conferimento dei rifiuti nell'impianto di destino individuato dall'appaltatore. I costi di trasporto saranno sostenuti, a seconda della distanza dell'impianto di destinazione del rifiuto, con le modalità descritte al precedente articolo 54;
- l'indicazione di una idonea stazione di trasferta nelle disponibilità dell'Operatore economico per successivo avvio al trattamento dei rifiuti, operazione quest'ultima interamente a carico dell'appaltatore.

Tale impianto di soccorso non potrà essere utilizzato per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni nel corso dell'appalto. Oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta appaltatrice.

Tavernerio, martedì 24 ottobre 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Claudio GHEZZI (*)

(*) (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)

